

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L'USO DEI CARRELLI SULLE AREE
PUBBLICHE
del 12 luglio 1993**

Risoluzione municipale no. 1009 del 12 luglio 1993

IL MUNICIPIO DI PARADISO

visti gli artt. 106, 107, 145 e 192 LOC come pure il Regolamento Comunale

ORDINA

ART. 1

La presente ordinanza disciplina l'uso dei carrelli sul suolo pubblico.

ART. 2

Chiunque può utilizzare carelli sulle pubbliche vie per il trasporto di materiale o di merce.

ART. 3

I carrelli devono essere riportati immediatamente al luogo di distribuzione dopo la loro utilizzazione.

Tale obbligo compete all'utente ed al proprietario del carrello.

ART. 4

E' quindi vietato abbandonare carrelli, segnatamente quelli usati negli empori, sulle strade, sulle vie, nelle piazze, nei giardini, nell'autosilo ed in genere sull'area pubblica o privata.

ART. 5

Ogni carrello abbandonato sull'area pubblica o privata verrà sequestrato e poi distrutto a spese del suo proprietario.

ART. 6

Il proprietario del carrello potrà tuttavia chiederne la restituzione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del sequestro, dietro pagamento di una tassa di fr. 50.--.
Resta riservato il diritto del Comune al rimborso di ogni altra maggior spesa di raccolta, deposito o distruzione.

ART. 7

Le contravvenzioni a questa ordinanza sono punite con la multa conformemente agli art. 145 ss LOC.

ART. 8

Questa ordinanza è esposta all'albo comunale per un periodo di 15 giorni e più precisamente dal 14 luglio 1993 al 28 luglio 1993, la stessa entra immediatamente in vigore.

Per il Municipio

Il V.Sindaco
R. Laurenti

Il Segretario
A. Fumasoli